



foglio firme
assemblea soci.pdf

STATUTO

CHIESA EVANGELICA BETHEL

Art.1 - Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017, del codice civile e delle leggi vigenti in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CHIESA EVANGELICA BETHEL", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali e alle attività di cui agli Art.2 e 3.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Lecco, in Via Macon n.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'organizzazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto Sociale

L'organizzazione si ispira ai valori ed al messaggio della Chiesa Evangelica e della confessione di fede apostolica che Gesù Cristo è il Signore, in accordo con tutte le verità del cristianesimo biblico.

Per quanto riguarda il governo spirituale della Chiesa Evangelica si rimanda alla dottrina evangelica e alla dichiarazione di fede. Queste indicazioni sono contenute nel documento "Dichiarazione di fede e governo spirituale della Chiesa Evangelica Bethel" che diventa parte esterna e guida dottrinale del presente statuto e che il Consiglio Direttivo potrà adeguare di volta in volta a seconda delle indicazioni di organi ecclesiali superiori all'organizzazione Chiesa Evangelica Bethel di Lecco. Adeguamenti che non comportano modifica statutaria.

L'organizzazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento al Codice del Terzo Settore, tra cui:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – (rif.lettera i, dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – (rif.lettera k, dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – (rif.lettera r, dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – (rif.lettera u, dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – (rif.lettera v, dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017);

L'organizzazione, non perseguendo scopo di lucro e con finalità di solidarietà sociale nel campo culturale religioso, sociale e assistenziale potrà svolgere le seguenti attività prevalentemente in favore di terzi:

- promuovere la diffusione dell'Evangelo di Gesù Cristo; attraverso la predicazione, la stampa, la radio, la televisione e mezzi informatici di comunicazione;
- promuovere le relazioni fraterne tra le varie chiese;
- promuovere attività evangeliche, conferenze ed incontri pastorali a livello locale;
- nominare pastori, anziani e diaconi su tutte le chiese filiali.

L'organizzazione può inoltre esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'organizzazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nei limiti di quanto previsto dall'Art.17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Modalità per raggiungimento della finalità

Al fine di attuare il suo scopo l'organizzazione potrà porre in essere le seguenti attività:

- a. realizzare, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati iniziative finalizzate a consentire un maggior radicamento dell'organizzazione su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane all'estero;
- b. promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'organizzazione;
- c. scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'organizzazione;
- d. sostenere persone e famiglie in difficoltà anche tramite contributi economici volti ad evitare il cronicizzarsi delle situazioni debitorie;
- e. collaborare con gli Enti Pubblici nella gestione di servizi al cittadino per contrastare situazioni di fragilità e favorire l'inclusione sociale, nel rispetto di sé stessi, degli altri e dell'ambiente naturale;
- f. svolgere operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

Art.5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D. Lgs117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6 - I Soci

L'organizzazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'organizzazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'organizzazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'organizzazione.

Chi intende recedere dall'organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 - Doveri e Diritti dei Soci

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art.8 - Volontari e assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7 - Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'organizzazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere
- 5) il Segretario
- 6) l'Organo di Controllo (eventuale);
- 7) l'Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'organizzazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Tesoriere o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella sede associativa e da pubblicare sul sito internet dell'organizzazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo lettera o e-mail verso quei soci che ne hanno fatto espressa richiesta all'atto di iscrizione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I compiti dell'Assemblea sono

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria a seconda se debba deliberare sui compiti ordinari oppure se deve deliberare circa modifiche statutaria o scioglimento dell'organizzazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

L'assemblea può essere convocata anche in videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eleggere, al suo interno, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- amministrare l'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- assumersi la responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili senza limite di numero di mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo mail dal Presidente con almeno 8 giorni di preavviso ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In caso di votazioni in pareggio, prevale il voto del Presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato.

Art.11 - il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di curare, anche avvalendosi di professionisti esterni all'organizzazione, la contabilità dell'organizzazione, predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione economica e finanziaria dell'organizzazione. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.12 - il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. In caso di assenza del Segretario le sue funzioni sono attribuite a un altro membro del Consiglio Direttivo, mentre la custodia dei verbali e di tutti gli atti amministrativi rimane in capo al Presidente.

Art.13 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art.30 del D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono

essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'Art.31 del D.Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.15 - Personale retribuito

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'Art.16 D.Lgs.117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.16 - Libri sociali obbligatori

L'organizzazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- e) il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali.

Il libro di cui alla lettera b) deve essere tenuto su registro vidimato a norma di legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'organizzazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso che dovrà essere esaminato dall'assemblea dei soci da convocare entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Art.17 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi
- attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della normativa vigente

Art.18 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.20 - Bilancio

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Art. 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.21 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.14 del D.Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.22 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'Art.56 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

Art.23 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs 117/2017.

Art.24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art.18 del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di assicurare l'organizzazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Dalle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.25 – Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'organizzazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art.20 - Statuto

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico relativo alle associazioni non lucrative.